

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 24/11/1997

=====

Il giorno 24 novembre 1997 alle ore 11.00 in Milano - Corso Manforte, 34 - presso la Sede dell'Associazione Nazionale Banche Private, a seguito di regolare convocazione a mezzo telex del 12 novembre 1997, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) S.I.C. - Sistema Informativo di Categoria:
 - *Andamento depositi, impieghi e saggi d'interesse al 31/10/1997.*
- 3) Attività dei Servizi dell'Associazione.
- 4) Contributo associativo: determinazione dell'ammontare dell'acconto.
- 5) Cooptazione di Consiglieri.
- 6) Domande di ammissione a socio.
- 7) Personale.
- 8) Varie ed eventuali.

=====

Sono presenti: il Presidente prof. Tancredi Bianchi; i Vice Presidenti: Faissola avv. Corrado, Sella dr. Maurizio; n. 13 Consiglieri: Bellini avv. Carlo, Bizzocchi dr. Franco, Dacci rag. Nereo, Dosi Delfini dr. Pierandrea, Greco dr. Gustavo, La Scala dr. Giovanni, Morelli dr. Michele, Passadore dr. Agostino, Pizzi dr. Domenico, Rivano dr. Carlo, Rosa dr. Guido, Testoni dr. Gianni, Venesio dr. Camillo; n. 2 Revisori: Renzi dr. Renzo, Ponti dr. Vittorio.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

E' presente alla riunione il Direttore Generale, dr. Lorenzo Frignati, il quale ai

sensi dell'art. 24 dello Statuto, esercita le funzioni di Segretario.

Dopo aver espresso agli intervenuti un cordiale saluto ed un vivo ringraziamento, il **Presidente** dichiara aperta la riunione.

PUNTO 1) - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PUNTO 2) - S.I.C. - SISTEMA INFORMATIVO DI CATEGORIA:

- *Andamento depositi, impieghi e saggi d'interesse al 31/10/1997.*

Il **Presidente** rinnova innanzitutto, a nome di tutto il Consiglio, le condoglianze al Vice Presidente avvocato **Faissola** per la recente scomparsa del padre. L'avvocato **Faissola** ringrazia il Presidente e i Consiglieri per la partecipazione al suo dolore.

Venendo alla congiuntura finanziaria, il **Presidente** fa riferimento alle critiche che sono state rivolte al Governatore della Banca d'Italia per il mancato intervento sul tasso di sconto. Va tenuto presente che, nei primi mesi dell'anno, sarebbero defluiti verso l'estero ben 80.000 miliardi di lire e pertanto una diminuzione dei rendimenti italiani costituirebbe un ulteriore disincentivo all'afflusso e alla permanenza dei capitali in Italia.

La nuova normativa in tema di tassazione delle attività finanziarie e il cosiddetto "redditometro" con riferimento al diritto all'assistenza sanitaria che dovrebbe essere inserito nella legge Finanziaria potrebbero costituire ulteriori incentivi all'uscita di capitali e pertanto va compresa la prudenza della Banca centrale nel diminuire il T.U.S..

Il quadro mondiale appare invece dominato dalla crisi che sta investendo i mercati finanziari asiatici. Su invito del Presidente, il dottor **Rosa** svolge alcune considerazioni sul tema, sottolineando la preoccupazione degli operatori italiani ed esteri per una sorta di "effetto domino" che potrebbe essere innescato a

seguito della crisi degli istituti finanziari finora coinvolti. Preoccupa anche l'effetto moltiplicatore di instabilità che potrebbero avere i prodotti derivati mentre i meccanismi automatici di blocco delle contrattazioni, immessi nei mercati telematici dopo la crisi del 1994, si stanno rivelando dannosi, in quanto impediscono o comunque ritardano l'effetto riequilibratore costituito dagli ordini di acquisto che potrebbero generarsi su bassi livelli di mercato.

Il **Presidente** avverte che la situazione perturbata dei mercati finanziari mondiali potrebbe far emergere anche rischi sovrani di prestiti, con un rischio-paese particolarmente alto per l'America latina. Fortunatamente il quadro internazionale non ha, per il momento, avuto riflessi sul mercato

dei cambi, nonostante le forti oscillazioni che hanno interessato l'area del dollaro.

Anche questo quadro della situazione internazionale aiuta a comprendere la prudenza della Banca d'Italia a intervenire sui tassi domestici.

Passando a esaminare la situazione del sistema bancario italiano, il **Presidente** si riferisce alle due situazioni di crisi che hanno recentemente interessato una banca della categoria, la Banca Agricola Etnea, e una banca popolare, la Banca Popolare Andriese, entrambe commissariate. Ciò crea un ulteriore rischio di intervento da parte del Fondo Interbancario di Garanzia.

A tal proposito si apre un ampio dibattito circa l'attuale funzionamento del Fondo, nel corso del quale viene ricordato che in Italia la copertura dei depositi è di circa 4 volte superiore a quella richiesta dalle direttive europee; che il 40% delle banche sono in condizioni di anomalia e che inoltre le banche che vengono commissariate spesso non erano fra quelle considerate anomale; che l'attuale sistema, nonostante la possibilità del Fondo di richiedere alle banche interventi per 1.000 miliardi all'anno, rischia di non essere adeguato a fronteggiare future possibili situazioni di crisi.

Il **Presidente** sottolinea come l'esperienza operativa del Fondo dimostri che sarebbe stata preferibile un'impostazione, come da lui a suo tempo caldeggiato, di tipo assicurativo. Ciò avrebbe consentito di stabilire un premio a carico di ciascuna banca, con vantaggi in termini di certezza e definitività del costo, anche ai fini della deducibilità fiscale.

L'avvocato **Faissola** svolge alcune considerazioni in merito al possibile passaggio del Fondo a un sistema di tipo assicurativo che dovrebbe essere caratterizzato da un premio determinato in parte secondo parametri di tipo mutualistico e in parte in funzione della specifica rischiosità della banca, rischiosità che andrebbe comunque definita utilizzando maggiormente degli indicatori di tipo reddituale piuttosto che esclusivamente patrimoniali. Una spia assai efficace di squilibri gestionali e quindi di possibili crisi è, a suo avviso, il rapporto fra sofferenze nette e utile netto.

Il dottor **Testoni** si associa alle preoccupazioni espresse con riferimento all'attuale situazione del Fondo e si dichiara favorevole a un sistema assicurativo, con un premio che dovrebbe però essere parametrato quasi esclusivamente alle singole situazioni di rischio. Ritiene inoltre che dovrebbero essere esclusi dalla copertura del Fondo i depositi accesi dopo che una banca sia stata sottoposta a commissariamento.

Al termine del dibattito, il Presidente assicura che informerà tempestivamente il Consiglio circa le eventuali proposte di modifica del funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.

Venendo più specificatamente all'andamento delle grandezze tipiche del settore, il Presidente segnala una tendenza degli impieghi a crescere, al seguito

di una fase favorevole dell'economia reale. In questo ultimo mese si è invece assestato e non ha mostrato ulteriori diminuzioni lo spread fra i tassi di impiego e di raccolta.

L'andamento dei conti economici delle banche nel secondo semestre si presenta meno favorevole rispetto al primo semestre anche se esistono situazioni molto diverse legate, ad esempio, alla maggiore redditività indotta dall'attuale situazione di alta volatilità dei mercati finanziari.

PUNTO 3) - ATTIVITA' DEI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE

Il **Presidente** invita il Direttore Generale a illustrare, per sommi capi, l'attività dei Servizi dell'Associazione in questi ultimi mesi.

Il dottor **Frignati**, dopo aver ricordato al Consiglio l'avvenuto trasferimento degli uffici presso i nuovi locali di Corso Manforte 34 dallo scorso 17 novembre, illustra le principali iniziative a favore degli Associati che si sono recentemente svolte, rinviando per maggiori particolari alla nota in argomento distribuita a tutti i Consiglieri presenti.

PUNTO 4) - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO: DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'ACCONTO

Passando al quarto punto all'ordine del giorno, il **Presidente** ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto, va determinata la misura dell'acconto sul contributo per il prossimo anno.

Il **Presidente** illustra i dati del preconsuntivo per il 1997 e del preventivo 1998, entrambi distribuiti ai Consiglieri, dai quali si evince che è prevedibile un sostanziale pareggio della gestione per il prossimo anno, pur mantenendo invariate le classi e le aliquote contributive.

Alla luce dei dati forniti, il Consiglio delibera, come per gli anni precedenti, di

fissare nel **90% del contributo versato per il 1997** la misura dell'acconto che tutti gli Associati dovranno versare **entro il 31 gennaio 1998**.

PUNTO 5) - COOPTAZIONE DI CONSIGLIERI

Il **Presidente** informa il Consiglio che il sig. **Giorgio Brambilla**, avendo lasciato l'incarico di Amministratore Delegato del Credito Bergamasco, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Direttivo.

In sua sostituzione si propone di cooptare in Consiglio, su richiesta della banca stessa, il Sig. **Franco Nale**, attuale Amministratore Delegato del Credito Bergamasco.

Inoltre, a seguito della fusione per incorporazione della Banca Agricola Milanese nella Banca Popolare di Milano, decade da Consigliere il Rag, **Carlo Cattaneo**.

Il **Presidente**, richiamandosi alla delibera assembleare del 5 maggio 1992 che autorizza il Consiglio a valutare l'opportunità di procedere o meno alle cooptazioni in caso di dimissioni conseguenti ad avvenute incorporazioni, propone, per il momento, di non sostituire il predetto Consigliere.

Il Consiglio approva le proposte del Presidente.

PUNTO 6) - DOMANDE DI AMMISSIONE A SOCIO

Il **Presidente** informa il Consiglio che hanno chiesto di essere associate ad Assbank le seguenti banche di recente costituzione:

- **BANCA WOOLWICH S.p.A.**
- **BANCA DI BERGAMO S.p.A.**

La **Banca Woolwich S.p.A.** ha sede in Milano con un capitale sociale di L. 35 miliardi.

La **Banca di Bergamo S.p.A.** ha sede in Bergamo con un capitale sociale di L. 25 miliardi.

Il Consiglio, all'unanimità, accetta la domanda di adesione e delibera, a norma dell'articolo 6, secondo comma dello Statuto, di richiedere ai due nuovi Associati il contributo associativo solo a partire dal prossimo anno (l'acconto previsto per il 1998 andrà versato entro il mese di gennaio e sarà parametrato al contributo minimo al tempo vigente).

Ai sensi dello stesso articolo 6, secondo comma dello Statuto, il Consiglio Direttivo stabilisce altresì che nelle Assemblee che verranno convocate nell'anno in corso e nel prossimo alle suddette banche spetterà un numero di voti pari a quelli di pertinenza degli Associati tenuti a versare il contributo nella misura minima al tempo vigente.

PUNTO 7) - PERSONALE

Dopo l'entrata in vigore, nell'aprile del 1993, della nuova regolamentazione dei Fondi pensione erano sorte incertezze interpretative tali da consigliare, a livello di sistema, il blocco delle iscrizioni dei nuovi assunti.

Recentemente sono intervenuti chiarimenti sia in sede legislativa, sia a livello amministrativo che hanno consentito di riaprire le iscrizioni ai Fondi pensione. Tenuto conto di tale orientamento, il Consiglio delibera di iscrivere al Fondo pensione PREVIBANK anche il personale assunto in Associazione successivamente al 28/4/1993 e, allo scopo, approva gli specifici Regolamenti per il personale direttivo e per il personale non direttivo che vengono allegati al presente verbale.

Il Consiglio approva anche le Appendici n. 1 al Regolamento Aziendale del 30 novembre 1988 per la previdenza aggiuntiva a favore del personale direttivo e del personale non direttivo di ASSBANK, con le quali viene eliminata la cosiddetta clausola di *vesting* cioè la penalizzazione a carico di coloro che

lasciano l'Associazione con un'anzianità inferiore ai dieci anni. Il testo delle suddette Appendici viene allegato al presente verbale.

Il **Presidente** ricorda come sia consuetudine dell'Associazione, in occasione della fine dell'anno, di premiare i dipendenti più capaci e meritevoli. Lo scorso anno, per tali finalità, fu stanziata la somma complessiva di L. 170 milioni. Il **Presidente** propone al Consiglio di mantenere immutato lo stanziamento per l'anno in corso, dandogli nel

contempo delega a esaminare e a decidere le erogazioni ai singoli, secondo le proposte della Direzione.

La recente revisione della struttura organizzativa dell'Associazione ha eliminato la figura del Vice Direttore Generale, ponendo i Responsabili dei Servizi alle dirette dipendenze del Direttore Generale. Questo rende necessario un riequilibrio delle qualifiche attuali attraverso avanzamenti che rappresentino per il gruppo dirigente dell'Associazione un riconoscimento per la qualità del loro operato e uno stimolo per il futuro.

Il **Presidente** propone pertanto al Consiglio di promuovere:

- a funzionario di 3^a classe il dottor **Fabio Faina**, Responsabile del Servizio Fiscale, e il dottor **Angelo Gersandi**, Responsabile del Servizio Studi;
- a funzionario di 2^a classe il signor **Alberto Navilli**, Responsabile del Servizio Organizzazione.

Il Consiglio approva all'unanimità entrambe le proposte del Presidente.

PUNTO 8) - VARIE ED EVENTUALI

Nulla più essendovi da deliberare, il **Presidente** coglie l'occasione per formulare ai Consiglieri presenti i migliori auguri per le prossime festività natalizie e dichiara chiusa la seduta alle ore 16.50.

Il Segretario

Il

Presidente

Allegati)

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA PREVIDENZA AGGIUNTIVA A
FAVORE DEL PERSONALE DIRETTIVO DI ASSBANK ASSUNTO A TEMPO
INDETERMINATO SUCCESSIVAMENTE AL 28 APRILE 1993**

Il Consiglio Direttivo, premesso che:

- a) in data 30 novembre 1988 ha approvato ed è vigente il Regolamento Aziendale per la previdenza aggiuntiva e per l'adesione a PREVIBANK a favore del personale direttivo di ASSBANK;*
- b) ravvisando l'opportunità di consentire l'iscrizione a PREVIBANK anche a favore del personale direttivo di ASSBANK assunto dopo il 28 aprile 1993, nell'osservanza della normativa contenuta nel D.Lgs. 21/4/1993,*

n. 124, successivamente modificato e integrato dalla legge 8/8/1995, n. 335, delibera di realizzare un programma di previdenza aggiuntiva a favore del personale direttivo di ASSBANK assunto a tempo indeterminato successivamente al 28 aprile 1993, tramite il "Fondo pensione PREVIBANK", costituito con atto pubblico del 213/1988 a rogito del notaio dott. Germano Zinni, rep. n. 3546/116.

1. ISCRIZIONE AL FONDO

Viene iscritto a PREVIBANK ogni dipendente appartenente al personale direttivo:

- a) assunto a tempo indeterminato in data successiva al 28 aprile 1993 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997;*
- b) assunto a tempo indeterminato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con decorrenza dalla rispettiva data d'assunzione,*
purché abbia manifestato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, la volontà di aderire e abbia rilasciato ad ASSBANK una delega irrevocabile per le trattenute dei contributi previsti a suo carico dal presente Regolamento.

L'iscrizione permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con ASSBANK,

salvo quanto disposto dal successivo punto 10.

2. PRESTAZIONI

I contributi versati a PREVIBANK a favore degli iscritti, con le modalità di cui ai punti seguenti, verranno utilizzati da PREVIBANK per le forme di previdenza complementare di cui gli iscritti beneficeranno secondo quanto previsto dal D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, nonché dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo stesso; in particolare:

- a) una rendita vitalizia con inizio dal verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera a) degli artt. 8 e 9 del Regolamento del Fondo; entrambe le suddette prestazioni sono determinate in funzione della durata e dell'importo dei contributi corrisposti, con la facoltà:*

- per gli iscritti che dal 28/4/1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare, di optare, in parte o in toto, per il corrispondente capitale maturato;
 - per tutti gli altri iscritti, di optare per il corrispondente capitale in misura non superiore al 50% de/l'importo maturato;
- b) la liquidazione di un capitale, quale controassicurazione per la prestazione di cui alla precedente lettera a), che sarà:
- a favore dei soggetti di cui all'art. 10 comma 3-ter del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124 (coniuge, figli, genitori a carico), in caso di premorienza dell'iscritto;
 - a favore del personale dipendente iscritto, in caso di sopravvenuta invalidità permanente superiore a due terzi di quella totale;
- c) per gli iscritti con età iniziale compresa fra i 15 e i 55 anni, un capitale aggiuntivo assicurato, in caso di premorienza o invalidità permanente superiore a due terzi di quella totale, che sarà pari, in funzione dell'età dell'assicurato al momento del sinistro, al prodotto della indennità di base di L. 3.000.000. = per i coefficienti sotto indicati, moltiplicato per il numero di anni mancanti al compimento di 60 anni di età, con il limite massimo di 30 e minimo di 5 per detto numero di anni:

<u>età al momento del sinistro</u>	<u>coefficienti per assicurati</u> <u>maschi</u>
fino a 35 anni	2,5
da 36 a 40 anni	2,0
da 41 a 45 anni	1,5
oltre 45 anni	1,0

Gli assicurati di sesso femminile godono del capitale assicurato per i maschi di due anni più giovani. Per età superiori a 60 anni, indipendentemente dal sesso de/l'assicurato, è prevista la so/a garanzia per il caso di morte, che cesserà al superamento del 65° compleanno.

Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono regolate dalle convenzioni assicurative di gruppo stipulate dal Fondo, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento PREVIBANK.

3. CONTRIBUZIONE AZIENDALE

ASSBANK - con decorrenza dalla data di assunzione - versa al Fondo, a cadenza mensile, i contributi che saranno pari:

- per il personale direttivo che al 28/4/1993 risultava già iscritto ad altra forma di previdenza complementare: 2% dell'ammontare mensile dell'imponibile previdenziale;*
- per tutti gli altri dipendenti facenti parte del personale direttivo: 2% dell'ammontare mensile della retribuzione di ciascun iscritto assunta come base per la determinazione del T.F.R. e, comunque, con il limite massimo di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, attualmente fissato in L. 2.500.000.= annue.*

ASSBANK corrisponderà in ogni caso un contributo mensile almeno pari all'importo necessario per la copertura dei rischi di cui al precedente punto 2.,

lettera c), anche in periodi di assenza non retribuita del dipendente.

4. DESTINAZIONE DEL T.F.R.

ASSBANK inoltre versa al Fondo a valere e in detrazione della quota annua dell'accantonamento del T.F.R.:

- a) per i dipendenti che, alla data del 28/4/1993, non risultavano essere di primo impiego, un importo pari al 2% dell'ammontare mensile della retribuzione come sopra definita, con un massimo di L. 2.500.000.= annue. Tale versamento si effettuerà con cadenza mensile;*
- b) per i dipendenti di primo impiego, successivo alla data del 28/4/1993, un importo pari all'intera quota.*

5. CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

Ciascun iscritto contribuisce mensilmente al Fondo:

- a) nella misura minima dell'1% e massima del 3,6% dell'ammontare mensile dell'imponibile previdenziale, per i dipendenti che al*

28/4/1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare;

- b) nella misura minima dell'1% e massima del 2%; e comunque con il massimo di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, attualmente fissato in L. 2.500.000.= annue, dell'ammontare mensile della retribuzione assunta come base per la determinazione del T.F.R., per gli altri dipendenti.*

Nel caso di scelta di una aliquota superiore al minimo, essa non può essere variata più di una volta durante ciascun anno. I dipendenti indicati nella precedente lettera b), nel mese di entrata in vigore del presente Regolamento, possono optare per una contribuzione calcolata con riferimento all'intera retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R., ferme restando le aliquote e il massimo sopra indicati nella stessa lettera b).

6. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO

ASSBANK trasmette al Fondo, con valuta fissa ultimo giorno lavorativo del mese a cui si riferiscono, i contributi trattenuti a carico di ciascun dipendente unitamente ai contributi mensili a carico di ASSBANK e alla quota mensile di T.F.R. destinata al Fondo.

7. UTILIZZO DEI CONTRIBUTI

Il Fondo utilizza prioritariamente gli importi ricevuti in base al disposto del precedente punto 3 (CONTRIBUZIONE AZIENDALE) per corrispondere il premio per le prestazioni di cui al punto 2c) e tutti gli ulteriori importi disponibili per le prestazioni di cui ai punti 2a) e 2b).

8. ANTICIPAZIONE DAL T.F.R.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, l'iscritto con almeno otto anni di anzianità di contribuzione presso uno o più Fondi può ottenere da PREVIBANK l'anticipazione fino al 70% dell'importo maturato a fronte delle quote T.F.R. complessivamente accumulate sulla sua posizione individuale per:

- eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;*

- *l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.*

Quanto sopra non preclude l'esercizio di analogo diritto, secondo quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni di legge, sul T.F.R. maturato presso ASSBANK.

9. CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Il dipendente che, già iscritto al Fondo, abbia cessato il rapporto di lavoro senza averne contemporaneamente costituito uno nuovo con altro ente aderente a PREVIBANK e senza aver maturato il diritto alle prestazioni in base agli eventi elencati alla lettera a) degli artt. 8 e 9 del Regolamento di PREVIBANK, potrà richiedere ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124:

- a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare cui acceda in relazione alla sua nuova attività;*
- b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124;*
- c) il riscatto della propria posizione individuale, anche in un momento successivo alla cessazione di cui sopra;*
- d) il mantenimento in vigore della propria posizione previdenziale, senza ulteriori versamenti contributivi, fino al termine del differimento (65 anni) o fino al raggiungimento dei requisiti per avere diritto alle prestazioni del Fondo in base agli eventi elencati alla lettera a) degli artt. 8 e 9 del Regolamento di PREVIBANK.*

10. TRASFERIMENTO AD ALTRI FONDI PENSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3-bis, del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, l'iscritto ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale presso altro fondo pensione, dopo almeno tre anni di permanenza presso il Fondo. Tale facoltà resta sospesa fino a quando la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione avrà emanato le norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumeto agli iscritti al Fondo.

11. RAPPRESENTANTI ALLE ASSEMBLEE DI PREVIBANK

Per quanto riguarda la rappresentanza alle Assemblee di PREVIBANK, sia di ASSBANK che del personale dipendente direttivo iscritto al Fondo, si rimanda a quanto stabilito dalle modalità di elezione del rappresentante di cui al Regolamento del 30 novembre 1988, fermo restando che il numero dei rappresentanti sarà determinato, come previsto dall'art. 11 dello Statuto del Fondo, in base al numero complessivo dei dipendenti iscritti, indipendentemente dal Regolamento Aziendale a essi applicabile.

12. DOMANDA DI ADESIONE E ENTRATA IN VIGORE

ASSBANK inoltrerà domanda di adesione a PREVIBANK allegando copia del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data in cui il Consiglio di PREVIBANK avrà accolto la suddetta domanda e avrà durata indeterminata. Ogni sua modifica o integrazione dovrà essere notificata agli iscritti con almeno 60 giorni di preavviso.

Note

- 1) La contribuzione prevista a carico di ASSBANK, di cui al precedente punto 3, non assume rilevanza né ai fini del trattamento di fine rapporto, né a quelli di qualsiasi altro istituto.*
- 2) Nel caso si verificchino innovazioni o mutamenti del sistema previdenziale complementare per effetto di leggi o di accordi nazionali che comportino per ASSBANK maggiori oneri di quelli previsti dal presente Regolamento, ASSBANK stessa incrementerà i propri contributi al Fondo per la sola differenza determinatasi.*
- 3) ASSBANK terrà a suo carico:*
 - il costo del servizio riguardante il calcolo, il prelievo e il versamento dei contributi, nonché la predisposizione dei supporti magnetici;*
 - la consegna ai dipendenti iscritti degli estratti conto annuali, delle comunicazioni, del materiale informativo e di quant'altro inviato dal Fondo;*
 - la trasmissione dei dati relativi ai dipendenti cessati;*

- *le spese necessarie per permettere la partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti alle Assemblee del Fondo;*
- *le quote associative previste dall'art. 19 dello Statuto di PREVIBANK.*

Inoltre ASSBANK, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Fondo, comunicherà ai lavoratori dipendenti iscritti l'avviso di convocazione delle Assemblee del Fondo mediante affissione nei locali dell'ente medesimo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA PREVIDENZA AGGIUNTIVA A
FAVORE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DI ASSBANK ASSUNTO A
TEMPO INDETERMINATO SUCCESSIVAMENTE AL 28 APRILE 1993

Il Consiglio Direttivo, premesso che:

- a) in data 30 novembre 1988 ha approvato ed è vigente il Regolamento Aziendale per la previdenza aggiuntiva e per l'adesione a PREVIBANK a favore del personale non direttivo di ASSBANK;
- b) ravvisando l'opportunità di consentire l'iscrizione a PREVIBANK anche a favore del personale non direttivo di ASSBANK assunto dopo il 28 aprile 1993, nell'osservanza della normativa contenuta nel D. Lgs. 21/4/1993, n. 124, successivamente modificato e integrato dalla legge 8/8/1995, n. 335,

delibera

di realizzare un programma di previdenza aggiuntiva a favore del personale non direttivo di ASSBANK assunto a tempo indeterminato successivamente al 28 aprile 1993, tramite il "Fondo pensione PREVIBANK", costituito con atto pubblico del 2/3/1988 a rogito del notaio dott. Germano Zinni, rep. n. 3546/116.

1. ISCRIZIONE AL FONDO

Viene iscritto a PREVIBANK ogni dipendente appartenente al personale non direttivo:

- a) assunto a tempo indeterminato in data successiva al 28 aprile 1993 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997;
- b) assunto a tempo indeterminato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con decorrenza dalla rispettiva data d'assunzione, purché abbia manifestato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, la volontà di aderire e abbia rilasciato ad ASSBANK una delega irrevocabile per le trattenute dei contributi previsti a suo carico dal presente Regolamento.

L'iscrizione permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con ASSBANK, salvo quanto disposto dal successivo punto 10.

2. PRESTAZIONI

I contributi versati a PREVIBANK a favore degli iscritti, con le modalità di cui ai punti seguenti, verranno utilizzati da PREVIBANK per le forme di previdenza complementare di cui gli iscritti beneficeranno secondo quanto previsto dal D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, nonché dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo stesso; in particolare:

- a) una rendita vitalizia con inizio dal verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera a) degli artt. 8 e 9 del Regolamento del Fondo; entrambe le suddette prestazioni sono determinate in funzione della durata e dell'importo dei contributi corrisposti, con la facoltà:
 - per gli iscritti che dal 28/4/1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare, di optare, in parte o in toto, per il corrispondente capitale maturato;
 - per tutti gli altri iscritti, di optare per il corrispondente capitale in misura non superiore al 50% dell'importo maturato;
- b) la liquidazione di un capitale, quale controassicurazione per la prestazione di cui alla precedente lettera a), che sarà:
 - a favore dei soggetti di cui all'art. 10 comma 3-ter del D. Lgs. 21/4/1993, n. 124 (coniuge, figli, genitori a carico), in caso di premorienza dell'iscritto;

- a favore del personale dipendente iscritto, in caso di sopravvenuta invalidità permanente superiore a due terzi di quella totale;
- c) per gli iscritti con età iniziale compresa fra i 15 e i 55 anni, un capitale aggiuntivo assicurato, in caso di premorienza o invalidità permanente superiore a due terzi di quella totale, che sarà pari, in funzione dell'età dell'assicurato al momento del sinistro, al prodotto della indennità di base di L. 1.000.000.= per i coefficienti sotto indicati, moltiplicato per il numero di anni mancanti al compimento di 60 anni di età, con il limite massimo di 30 e minimo di 5 per detto numero di anni:

<u>età al momento del sinistro</u>	<u>coefficienti per assicurati</u> <u>maschi</u>
fino a 35 anni	2,5
da 36 a 40 anni	2,0
da 41 a 45 anni	1,5
oltre 45 anni	1,0

Gli assicurati di sesso femminile godono del capitale assicurato per maschi di due anni più giovani.

Per età superiori a 60 anni, indipendentemente dal sesso dell'assicurato, è prevista la sola garanzia per il caso di morte, che cesserà al superamento del 65° compleanno.

Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono regolate dalle convenzioni assicurative di gruppo stipulate dal Fondo, ai sensi dell'art. 7 del

Regolamento PREVIBANK.

3. CONTRIBUZIONE AZIENDALE

ASSBANK - con decorrenza dalla data di assunzione - versa al Fondo, a cadenza mensile, i contributi che saranno pari:

- per il personale non direttivo che al 28/4/1993 risultava già iscritto ad altra forma di previdenza complementare: 2% dell'ammontare mensile dell'imponibile previdenziale;

- per tutti gli altri dipendenti facenti parte del personale non direttivo: 2% dell'ammontare mensile della retribuzione di ciascun iscritto assunta come base per la determinazione del T.F.R. e, comunque, con il limite massimo di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, attualmente fissato in L. 2.500.000.= annue.

ASSBANK corrisponderà in ogni caso un contributo mensile almeno pari all'importo necessario per la copertura dei rischi di cui al precedente punto 2., lettera c), anche in periodi di assenza non retribuita del dipendente.

4. DESTINAZIONE DEL T.F.R.

ASSBANK inoltre versa al Fondo a valere e in detrazione della quota annua dell'accantonamento del T.F.R.:

- a) per i dipendenti che, alla data del 28/4/1993, non risultavano essere di primo impiego, un importo pari al 2% dell'ammontare mensile della retribuzione come sopra definita, con un massimo di L. 2.500.000.= annue. Tale versamento si effettuerà con cadenza mensile;
- b) per i dipendenti di primo impiego, successivo alla data del 28/4/1993, un importo pari all'intera quota.

5. CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

Ciascun iscritto contribuisce mensilmente al Fondo:

- a) nella misura minima dell'1% e massima del 3,6% dell'ammontare mensile dell'imponibile previdenziale, per i dipendenti che al 28/4/1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare;
- b) nella misura minima dell'1% e massima del 2%, e comunque con il massimo di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, attualmente fissato in L. 2.500.000.= annue, dell'ammontare mensile della retribuzione assunta come base per la determinazione del T.F.R., per gli altri dipendenti.

Nel caso di scelta di una aliquota superiore al minimo, essa non può essere variata più di una volta durante ciascun anno.

I dipendenti indicati nella precedente lettera b), nel mese di entrata in vigore del presente Regolamento, possono optare per una contribuzione calcolata con riferimento all'intera retribuzione annua complessiva

assunta come base per la determinazione del T.F.R., ferme restando le aliquote e il massimo sopra indicati nella stessa lettera b).

6. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO

ASSBANK trasmette al Fondo, con valuta fissa ultimò giorno lavorativo del mese a cui si riferiscono, i contributi trattenuti a carico di ciascun dipendente

unitamente ai contributi mensili a carico di ASSBANK e alla quota mensile di T.F.R. destinata al Fondo.

7. UTILIZZO DEI CONTRIBUTI

Il Fondo utilizza prioritariamente gli importi ricevuti in base al disposto del precedente punto 3 (CONTRIBUZIONE AZIENDALE) per corrispondere il premio per le prestazioni di cui al punto 2c) e tutti gli ulteriori importi disponibili per le prestazioni di cui ai punti 2a) e 2b).

8. ANTICIPAZIONE DAL T.F.R.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, l'iscritto con almeno otto anni di anzianità di contribuzione presso uno o più Fondi può ottenere da PREVIBANK l'anticipazione fino al 70% dell'importo maturato a fronte delle quote T.F.R. complessivamente accumulate sulla sua posizione individuale per:

- eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Quanto sopra non preclude l'esercizio di analogo diritto, secondo quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni di legge, sul T. F. R. maturato presso ASSBANK.

9. CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Il dipendente che, già iscritto al Fondo, abbia cessato il rapporto di lavoro senza averne contemporaneamente costituito uno nuovo con altro ente aderente a PREVIBANK e senza aver maturato il diritto alle prestazioni in base agli eventi elencati alla lettera a) degli artt. 8 e 9 del Regolamento di

PREVIBANK, potrà richiedere ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124:

- a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare cui acceda in relazione alla sua nuova attività;
- b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124;
- c) il riscatto della propria posizione individuale, anche in un momento successivo alla cessazione di cui sopra;
- d) il mantenimento in vigore della propria posizione previdenziale, senza ulteriori versamenti contributivi, fino al termine del differimento (65 anni) o fino al raggiungimento dei requisiti per avere diritto alle prestazioni del Fondo in base agli eventi elencati alla lettera a) degli artt. 8 e 9 del Regolamento di PREVIBANK.

10. TRASFERIMENTO AD ALTRI FONDI PENSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3-bis, del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, l'iscritto ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale presso altro fondo pensione, dopo almeno tre anni di permanenza presso il Fondo. Tale facoltà resta sospesa fino a quando la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione avrà emanato le norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti al Fondo.

11. RAPPRESENTANTI ALLE ASSEMBLEE DI PREVIBANK

Per quanto riguarda la rappresentanza alle Assemblee di PREVIBANK, sia di ASSBANK che del personale dipendente non direttivo iscritto al Fondo, si rimanda a quanto stabilito dalle modalità di elezione del rappresentante di cui al Regolamento del 30 novembre 1988, fermo restando che il numero dei rappresentanti sarà determinato, come previsto dall'art. 11 dello Statuto del Fondo, in base al numero complessivo dei dipendenti iscritti, indipendentemente dal Regolamento Aziendale a essi applicabile.

12. DOMANDA DI ADESIONE E ENTRATA IN VIGORE

ASSBANK inoltrerà domanda di adesione a PREVIBANK allegando copia del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data in cui il Consiglio di PREVIBANK avrà accolto la suddetta domanda e avrà durata indeterminata. Ogni sua modifica o integrazione dovrà essere notificata agli iscritti con almeno 60 giorni di preavviso.

Note

- 1) La contribuzione prevista a carico di ASSBANK, di cui al precedente punto 3, non assume rilevanza né ai fini del trattamento di fine rapporto, né a quelli di qualsiasi altro istituto.
- 2) Nel caso si verificchino innovazioni o mutamenti del sistema previdenziale complementare per effetto di leggi o di accordi nazionali che comportino per ASSBANK maggiori oneri di quelli previsti dal presente Regolamento, ASSBANK stessa incrementerà i propri contributi al Fondo per la sola differenza determinatasi.
- 3) ASSBANK terrà a suo carico:
 - il costo del servizio riguardante il calcolo, il prelievo e il versamento dei contributi, nonché la predisposizione dei supporti magnetici;
 - la consegna ai dipendenti iscritti degli estratti conto annuali, delle comunicazioni, del materiale informativo e di quant'altro inviato dal Fondo;
 - la trasmissione dei dati relativi ai dipendenti cessati;
 - le spese necessarie per permettere la partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti alle Assemblee del Fondo;
 - le quote associative previste dall'art. 19 dello Statuto di PREVIBANK.

Inoltre ASSBANK, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Fondo, comunicherà ai lavoratori dipendenti iscritti l'avviso di convocazione delle Assemblee del Fondo mediante affissione nei locali dell'ente medesimo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

*APPENDICE N. 1 AL REGOLAMENTO AZIENDALE DEL 30 NOVEMBRE 1988
PER LA PREVIDENZA AGGIUNTIVA A FAVORE DEL
PERSONALE DIRETTIVO DI ASSBANK*

Il Consiglio Direttivo, premesso che in data 30 novembre 1988 è stato approvato ed è vigente il Regolamento Aziendale per la previdenza aggiuntiva a favore del personale direttivo dell'Associazione, a parziale integrazione del Regolamento stesso, con decorrenza 1 ° ottobre 1997 approva le seguenti modifiche:

- 1. Il punto 6. del citato Regolamento del 30 novembre 1988 è sostituito dal seguente:*

“6. Coloro che, già iscritti al Fondo, abbiano cessato il rapporto di lavoro senza averne contemporaneamente costituito uno nuovo con altro ente aderente a PREVIBANK e senza aver maturato il diritto alle prestazioni in base agli eventi elencati all'art. 8 lettera a) del Regolamento del Fondo PREVIBANK, potranno richiedere, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la liquidazione anticipata del capitale maturato a loro favore, calcolato secondo le modalità previste dalle convenzioni assicurative di cui al precedente punto 2.”

- 2. Il numero 3) delle Note del citato Regolamento è sostituito dal seguente:*

“3. ASSBANK terrà a suo carico:

- il costo del servizio riguardante il calcolo, il prelievo e il versamento dei contributi, nonché la predisposizione dei supporti magnetici;*
- la consegna ai dipendenti iscritti degli estratti conto annuali, delle comunicazioni, del materiale informativo e di quant'altro inviato dal Fondo;*
- la trasmissione dei dati relativi ai dipendenti cessati;*
- le spese necessarie per permettere la partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti alle Assemblee del Fondo;*
- le quote associative previste dall'art. 19 dello Statuto di PREVIBANK.*

Inoltre ASSBANK, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Fondo, comunicherà ai lavoratori dipendenti iscritti l'avviso di convocazione delle Assemblee del Fondo mediante affissione nei

locali dell'ente medesimo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza."

3. *Fermo il resto.*

Il Regolamento Aziendale del 30 novembre 1988 per la previdenza aggiuntiva a favore del personale direttivo dell'Associazione, così come modificato dalla presente appendice, continuerà ad applicarsi esclusivamente al personale direttivo in servizio assunto fino al 28 aprile 1993.

**APPENDICE N. 1 AL REGOLAMENTO AZIENDALE DEL 30 NOVEMBRE 1988
PER LA PREVIDENZA AGGIUNTIVA A FAVORE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO DI ASSBANK**

Il Consiglio Direttivo, premesso che in data 30 novembre 1988 è stato approvato ed è vigente il Regolamento Aziendale per la previdenza aggiuntiva a favore del personale non direttivo dell'Associazione, a parziale integrazione del Regolamento stesso, con decorrenza 1° ottobre 1997 approva le seguenti modifiche:

1. *Il punto 6. del citato Regolamento del 30 novembre 1988 è sostituito dal seguente:*

"6. Coloro che, già iscritti al Fondo, abbiano cessato il rapporto di lavoro senza averne contemporaneamente costituito uno nuovo con altro ente aderente a PREVIBANK e senza aver maturato il diritto alle prestazioni in base agli eventi elencati all'art. 8 lettera a) del Regolamento del Fondo PREVIBANK, potranno richiedere, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la liquidazione anticipata del capitale maturato a loro favore, calcolato secondo le modalità previste dalle convenzioni assicurative di cui al precedente punto 2."

2. *Il numero 3) delle Note del citato Regolamento è sostituito dal seguente:*

"3. ASSBANK terrà a suo carico:

- *il costo del servizio riguardante il calcolo, il prelievo e il versamento dei contributi, nonché la predisposizione dei supporti magnetici;*
- *la consegna ai dipendenti iscritti degli estratti conto annuali, delle comunicazioni, del materiale informativo e di quant'altro inviato dal Fondo;*
- *la trasmissione dei dati relativi ai dipendenti cessati;*
- *le spese necessarie per permettere la partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti alle Assemblee del Fondo;*
- *le quote associative previste dall'art. 19 dello Statuto di PREVIBANK.*

Inoltre ASSBANK, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Fondo, comunicherà ai lavoratori dipendenti iscritti l'avviso di convocazione delle Assemblee del Fondo mediante affissione nei locali dell'ente medesimo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza."

3. *Fermo il resto.*

Il Regolamento Aziendale del 30 novembre 1988 per la previdenza aggiuntiva a favore del personale non direttivo de/l'Associazione, così come modificato dalla presente appendice, continuerà ad applicarsi esclusivamente al personale non direttivo in servizio assunto fino al 28 aprile 1993.

